CAMERA DEI DEPUTATI N. 1279

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BENEDETTI VALENTINI

Istituzione della graduatoria nazionale ad esaurimento dei concorrenti dichiarati idonei nei concorsi per le scuole elementari e materne

Presentata il 29 maggio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Migliaia di insegnanti hanno acquisito da tempo la maturità e l'esperienza necessarie alla loro consacrazione morale e professionale di maestri, attraverso anni e anni di umiliante precariato, di supplenze disagevoli e mortificanti e, pur avendo superato uno o più concorsi con l'ottenimento della idoneità, restano tuttora fuori dai ruoli delle scuole elementari e delle scuole materne. Restano, cioè, disoccupati; non godono di alcun riconoscimento o protezione dunque, non hanno prospettive di lavoro riducendosi a sperare in occasionali opportunità. Spesso devono accontentarsi di modestissimi incarichi presso qualche scuola autorizzata, non sempre di adeguata serietà, o devono accettare di svolgere occasionali lezioni private che non garantiscono una vera e propria prospettiva professionale.

Dobbiamo essere preoccupati della sorte presente e futura di queste migliaia di « paria » della scuola, ed essere preoccupati altresì di questo aspetto dell'avvenire stesso della scuola italiana, alla quale non giovano affatto reiterati concorsi e miriadi di attestati di idoneità privi di ogni reale effetto: trattasi – come è noto – di migliaia di concorrenti per poche centinaia di posti, non senza dire dei favoritismi, anche di natura politica e clientelare, che rendono ancora più inaccettabile e frustrante il quadro.

Occorre, pertanto, in attesa di una organica disciplina del settore, venire almeno parzialmente incontro ai diritti, allo stato di esasperazione e alle aspettative di questa categoria di insegnanti così duramente penalizzata, con un meccanismo che la presente proposta di legge, appunto, mira a stabilire.

Con l'articolo 1 e l'articolo 2 si istituisce la graduatoria nazionale ad esaurimento degli insegnanti muniti di idoneità e si stabilisce la modalità di formazione della graduatoria.

L'articolo 3 prevede la composizione della commissione.

L'articolo 4 contempla i limiti della rifiutabilità del posto e la eventuale cancellazione dalla graduatoria.

Nell'articolo 5 è stabilita la riserva del 25 per cento dei posti per la categoria in oggetto nei concorsi che verranno in futuro banditi.

L'articolo 6 precisa che la partecipazione ai concorsi non pregiudica i diritti degli idonei.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È istituita la graduatoria nazionale ad esaurimento dei concorrenti che hanno superato con l'ottenimento della idoneità i concorsi banditi ed espletati fino alla data di entrata in vigore della presente legge per le scuole elementari e le scuole materne.

ART. 2.

1. La graduatoria è redatta da una commissione nominata e presieduta dal Ministro della pubblica istruzione, sulla base delle graduatorie provinciali trasmesse dai provveditori agli studi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

1. Della commissione di cui all'articolo 2 fanno parte un rappresentante per ciascun sindacato nazionale della scuola e un rappresentante per ciascun provveditorato regionale.

ART. 4.

1. L'idoneo chiamato a ricoprire il posto, in qualsiasi provincia venga messo a sua disposizione, può rifiutare di accettarlo una sola volta. In tal caso, è retrocesso all'ultimo posto della graduatoria. Rifiutando ancora una volta, è considerato rinunciatario ed è cancellato dalla graduatoria.

ART. 5.

1. Agli idonei inseriti nella graduatoria nazionale è riservato il 25 per cento dei posti da assegnare nei concorsi che saranno banditi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 6.

1. La eventuale partecipazione ai concorsi non pregiudica i diritti degli idonei.